

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 5 febbraio 2016, n. 5

Ulteriore proroga del termine di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 37 del 17 giugno 2014 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società LAMASECCAS.r.l., con sede legale Via Conte Appiano, 60 – 71121 Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
- Vista la Direttiva 2001/77/CE;
- Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
- Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
- Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
- Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società LAMASECCA S.r.l con sede legale in Via Conte Appiano, 60 - Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 17 giugno 2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.
- alla Società LAMASECCA S.r.l, con determinazione dirigenziale n. 63 del 13.11.2015, è stata rilasciata una prima proroga del termine di inizio lavori di mesi dodici.
- con nota del 7/10/2015 prot. n. AOO_159 – 7.10.2015 - 0003990, la società Lamasecca s.r.l. ha formulato ulteriore richiesta di proroga di mesi dodici del termine per l'inizio dei lavori relativamente all'autorizzazione unica in oggetto, con le seguenti motivazioni:
 - il "Decreto 6 luglio 2012 - Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ha introdotto le procedure per l'iscrizione a registro per gli impianti eolici di potenza inferiore ai 5 MW;
 - la Società LAMASECCA Srl, a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ha partecipato al bando relativo all'ultima procedura di iscrizione al registro, in cui il contingente di potenza fissato era previsto pari a 65,328 MW;
 - nella Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 6 luglio 2012 pubblicata il 8 agosto 2014 e relativa al bando del 29 marzo 2014, il progetto di che trattasi è stato ammesso in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per tale bando;
 - per quanto esposto, chiede la proroga al fine di partecipare al prossimo bando di iscrizione a registro;
- la società LAMASECCA s.r.l., in riferimento alla richiesta di proroga ha precisato quanto segue:
 - non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 37 del 17/06/2014;
 - che per tali pareri confluiti nell'Autorizzazione Unica, prima della loro eventuale scadenza, qualora neces-

sario, si richiederanno le relative proroghe della validità di tali provvedimenti.

- con nota prot. n. AOO_159 – 10.11.2015 – 0004517, indirizzata alla Società, alla Provincia di Foggia e per conoscenza al Comune di San Severo, il Servizio Energie Rinnovabili comunicato un preavviso di diniego della proroga richiesta in quanto il parere relativo alla valutazione d'incidenza ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con provvedimento prot. 61839 del 4.10.2011 può avere efficacia temporale limitata a cinque anni per la realizzazione del progetto.
- La Società Lamasecca s.r.l. in data 16.11.2015 ha chiesto alla Provincia di Foggia Ufficio Ambiente la proroga dell'efficacia del provvedimento di Valutazione d'incidenza Ambientale, per uguale periodo di cinque anni;
- La Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente con nota prot. 2015/0078985 del 20.11.2015 ha riscontrato la nota della Società ribadendo che la procedura d'incidenza ambientale si conclude con il rilascio del solo parere in conformità a quanto disposto e disciplinato dal DPR 357/1997 e s.m.i e dal DPR 120/2003, confermando il parere già espresso con determinazione dirigenziale n. 2630 del 29.9.2011 a condizione che non siano mutate le caratteristiche progettuali dell'intervento e che nel contempo non sia mutato lo stato dei luoghi.
- La Società Lamasecca s.r.l. in data 20.11.2015 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 25.11.2015 n. 4835 ha riformulato l'ulteriore richiesta di proroga di mesi dodici del termine per l'inizio dei lavori;
- con nota prot. n. AOO_159 – 3.12.2015 – 0004991, indirizzata alla Società, alla Provincia di Foggia e per conoscenza al Comune di San Severo, il Servizio Energie Rinnovabili preso atto del parere espresso dalla Provincia Ambiente e considerato che la società aveva già prodotto alla Provincia stessa apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 in merito alla invarianza dello stato dei luoghi, la invitava ad effettuare eventuali ulteriori approfondimenti istruttori ed a comunicarne gli esiti entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; decorso tale termine si sarebbe proceduto al rilascio della proroga richiesta.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi".
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. 37 del 17 giugno 2014 è stata pubblicata sul BURP n. 83 del 26.6.2014;
- che in data 27.10.2014 è stata ritirata dalla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 37 del 17 giugno 2014 compreso gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla pubblicazione sul BURP era previsto entro il 26 dicembre 2014;
- che Determinazione Dirigenziale di A.U. 63 del 13 novembre 2014 pubblicata sul BURP n. 161 del 20.11.2014 è stata concessa una proroga di 12 mesi del termine di inizio lavori fissando il nuovo termine al 26 dicembre 2015;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;
- del mancato riscontro da parte della Provincia di Foggia della nota prot. n. AOO_159 – 3.12.2015 – 0004991 della Sezione Energie rinnovabili e dello spirare dei 30 giorni entro i quali la Provincia avrebbe dovuto comunicare di aver esperito ulteriori approfondimenti istruttori;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, di concedere una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi che viene pertanto fissato al 26 dicembre 2016;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 05 del 05/02/2016 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione del 20 novembre 2015, acquisita con prot. n. AOO_159 del 25.11.2015 – 0004835 delle motivazioni in essa contenute a sostegno della richiesta di proroga del termine di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Lamasecca S.r.l., con sede legale in Via Conte Appiano, 60- 71100 - Foggia, nonché dei chiarimenti formulati dalla Provincia di Foggia in merito alla richiesta di validità del parere sulla valutazione d'incidenza ambientale rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2630/2011.

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi; pertanto il nuovo termine è fissato al 26 dicembre 2016;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, al Comune di San Severo.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO